CAMERA DEI DEPUTATI N. 5619-A

RELAZIONE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

presentata alla Presidenza il 26 marzo 1999

(Relatore: **BOVA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(LETTA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(DILIBERTO)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999

Presentato il 29 gennaio 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il disegno di legge in esame, il Governo adempie per la settima volta all'obbligo, previsto nella legge 9 marzo 1986, n. 89 (legge La Pergola), di presentare al Parlamento la legge comunitaria annuale.

Quest'anno, il provvedimento è stato presentato in prima lettura alla Camera dei deputati: si è così ripresa la prassi dell'alternanza della presentazione del provvedimento presso i due rami del Parlamento, alla quale si era derogato per la legge comunitaria 1998, presentata al Senato come la precedente (1995-1997). È importante che questa prassi sia stata ripresa – anche su specifica richiesta formulata dalla Commissione politiche dell'Unione europea nel corso dell'esame della precedente legge comunitaria –, in quanto si è dovuto constatare che spesso, in passato, i tempi di esame in seconda lettura sono risultati compressi dalla necessità di approvare il provvedimento in termini che consentissero al nostro Paese di colmare i ritardi nel recepimento delle direttive comunitarie. D'altra parte, vi è la convinzione che il presente disegno di legge, pur con i necessari e dovuti approfondimenti, possa essere sollecitamente esaminato non solo dalla Commissione ma anche dall'Assemblea; esame che, conformemente agli indirizzi unanimemente espressi dalla Commissione, dovrebbe quest'anno svolgersi congiuntamente all'esame della relazione semestrale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario.

1. Ambito dell'intervento normativo.

Il disegno di legge al nostro esame provvede al recepimento di 31 direttive comunitarie, secondo le modalità previste dalla legge La Pergola: normazione diretta; delega legislativa; regolamento autorizzato; attuazione in via amministrativa.

Più in particolare, per una direttiva il provvedimento dispone l'attuazione con norma diretta: si tratta della direttiva 97/63/CE, relativa ai concimi, alla quale dà attuazione l'articolo 7 del disegno di legge. Per 18 direttive è conferita al Governo la delega ad emanare decreti legislativi di attuazione: per 8 di queste direttive (elencate nell'allegato B al disegno di legge) è previsto che il relativo schema di decreto di attuazione sia sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti; per le restanti 10 direttive da attuare con decreto legislativo delegato (elencate nell'allegato A al disegno di legge) non è previsto il parere delle Commissioni parlamentari. Per una sola direttiva (contenuta nell'allegato C) è prevista l'attuazione tramite regolamento autorizzato: si tratta della direttiva 98/35/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. Infine, per 11 direttive (ricomprese nell'allegato D) è prevista l'attuazione in via amministrativa.

Può essere utile procedere anzitutto ad una riflessione di carattere generale sul complesso delle modifiche introdotte (dalle due leggi comunitarie 1995-1997 e 1998), alle norme della legge La Pergola che disciplinano la presentazione ed il contenuto della legge comunitaria.

A mio avviso, tali modifiche hanno raggiunto l'obiettivo necessario di rendere la legge comunitaria annuale uno strumento di maggiore coinvolgimento del Parlamento, attraverso una più qualificata informazione, nel processo di trasposizione del diritto comunitario: quest'obiettivo ap-

pariva essenziale, per consentire al Parlamento di conferire al Governo con maggiore consapevolezza la delega o l'autorizzazione all'attuazione di direttive comunitarie.

Qualche ulteriore aggiustamento appare forse auspicabile, per rendere più snello l'intero processo di trasposizione in Italia del diritto comunitario, ad esempio attraverso un più esteso ricorso all'attuazione in via amministrativa: ciò non comporta, comunque, un'ulteriore modifica dell'impianto della legge La Pergola, essendo sufficiente includere un numero maggiore di direttive tra quelle da attuare in via amministrativa.

D'altro canto, a me sembra che mantenere la previsione di una legge comunitaria annuale abbia ancora un senso: superati i ritardi cronici nel recepimento del diritto comunitario, smaltito l'arretrato, il significato di un appuntamento annuale, che faccia il punto sulla « fase discendente » di trasposizione delle norme europee e ad essa dia risalto nella solennità di una sessione parlamentare comunitaria, rimane inalterato.

Per questo penso che il processo di ripensamento delle norme che disciplinano la legge comunitaria sia oggi giunto alla giusta maturazione, e che sia quindi arrivato il momento, piuttosto che di rivedere ancora tali norme, di mettere mano ad una sorta di « testo unico » delle stesse. Si tratta, in sostanza, di ricomporre le norme della legge La Pergola, come pure quelle pertinenti della legge Fabbri, secondo le modifiche ad esse successivamente apportate: il Governo compirebbe certamente opera meritoria, mettendo mano ad uno specifico disegno di legge, che avrebbe certo garantito un rapido *iter* parlamentare.

Come relatore ho anche riflettuto alla possibile obiezione che si potrebbe avanzare sull'effettiva efficacia della legge comunitaria, come attualmente congegnata, ad assicurare un grado elevato di trasposizione del diritto comunitario. Se infatti è vero che, soprattutto con le ultime leggi comunitarie, si è provveduto a colmare notevoli ritardi, rimane comunque il dato di fatto di una strutturale difficoltà, per l'Italia, di trasporre con regolarità le norme comunitarie. Tale dato è evidenziato sia dal numero (50) di procedure di infrazione per mancato recepimento delle direttive comunitarie, riportato nella relazione al disegno di legge in esame, sia dalle informazioni rese dal Governo nell'ultima relazione semestrale, secondo le quali l'Italia è al penultimo posto, in Europa, nell'attuazione del diritto comunitario.

Tuttavia io credo che le difficoltà che incontra il nostro Paese siano da individuare non tanto nel meccanismo di recepimento che si incentra sulla legge comunitaria, quanto nei ritardi che si registrano nell'attuazione delle norme recepite. A suffragio di questa convinzione vi sono due osservazioni.

La prima, è che la Commissione valuta l'effettiva trasposizione delle direttive comunitarie non al momento del loro recepimento, cioè del loro inserimento in provvedimenti che ne prevedono la concreta, futura attuazione: la Commissione considera infatti il recepimento come mera intenzione che, per concretizzarsi, necessita di uno specifico provvedimento (decreto legislativo, regolamento, atto amministrativo) che trasponga la norma comunitaria nell'ordinamento interno. È quindi sul numero di atti di attuazione, e non sul numero di direttive contenute nelle leggi comunitarie, che la Commissione calcola la percentuale di trasposizione.

La seconda osservazione è che il numero delle direttive contenute nel complesso delle leggi comunitarie (ad esclusione dell'ultima) e non ancora attuate, è superiore a 100; il che significa che tra il momento di approvazione della legge comunitaria annuale e l'emanazione dei provvedimenti di attuazione delle direttive in essa comprese intercorrono tempi che certo non possono essere considerati fisiologici.

È quindi sul momento dell'attuazione, piuttosto che su quello del recepimento, che occorre intervenire con decisione. Il ministro per le politiche comunitarie ha già dichiarato alla XIV Commissione che è sua intenzione intervenire, perché ci sia un

maggiore coordinamento tra i ministeri anche nella partecipazione della fase discendente del diritto comunitario: questa dichiarazione va interpretata anche come un preciso impegno del ministro, per garantire che i decreti di attuazione delle direttive recepite con la legge comunitaria siano tempestivamente predisposti. A tale proposito, non credo sarebbe difficile avviare la procedura di attuazione già al momento della predisposizione del disegno di legge comunitaria, in modo tale che i decreti di attuazione siano già pronti, anche per l'eventuale esame parlamentare, nel momento stesso in cui il provvedimento è definitivamente approvato: ciò consentirebbe senza dubbio di superare i ritardi lamentati. È forse difficile concretizzare questo obiettivo in una norma legislativa; in ogni caso si può valutare l'opportunità di impegnare il Governo, con uno specifico ordine del giorno, a garantire la tempestività dell'emanazione dei decreti legislativi, dei regolamenti, e degli atti amministrativi di attuazione delle direttive recepite con le leggi comunitarie.

2. Istruttoria legislativa svolta.

Nel corso dell'istruttoria sono stati acquisite e valutate attentamente le relazioni approvate dalle Commissioni in sede consultiva.

Per quanto riguarda le relazioni approvate dalle Commissioni di settore, il cui testo integrale è riportato nello stampato per l'Aula, sono stati valutati con attenzione sia gli emendamenti approvati che le osservazioni ed i suggerimenti espressi. Vanno segnalate, tra le altre, le osservazioni della I Commissione, volte ad una modifica dell'articolo 4 nel senso di sopprimere l'allegato D, essendo le direttive oggetto di attuazione amministrativa già indicate nella relazione di accompagnamento; la richiesta della II Commissione di precisazione all'articolo 2 del carattere eccezionale delle sanzioni penali; la proposta della V Commissione di sopprimere gli articoli 11 e 12 allo scopo di inserire le disposizioni in esso contenute in separati progetti di legge all'esame delle Camere; la richiesta della VI Commissione di integrare il provvedimento con le direttive il cui termine di trasposizione è già scaduto e di quelle il cui termine di trasposizione scade nel 2000; la richiesta della X Commissione di sopprimere l'articolo 12 per consentire di riversare il suo contenuto in un apposito provvedimento che sia approfondito dalla Commissione di merito; l'esigenza prospettata dalla XII Commissione di alcune modifiche al decreto legislativo n. 155 del 1997 in materia di prodotti alimentari; la richiesta della XIII Commissione di una modifica della legge n. 128 del 1998.

3. Il testo della Commissione.

La struttura del disegno di legge ricalca quella dei precedenti: il capo I contiene le disposizioni di carattere generale relative ai procedimenti da seguire nell'emanazione dei provvedimenti; il capo II detta disposizioni particolari di adempimento diretto, e gli eventuali criteri specifici di delega. Mi soffermerò brevemente sul contenuto dei singoli articoli, per svolgere poi alcune considerazioni di carattere generale sull'impianto del provvedimento.

L'articolo 1 disciplina, in maniera del tutto analoga alle precedenti leggi comunitarie, il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B.

L'articolo 2 prevede, come nelle precedenti versioni della legge, i criteri e principi direttivi di delega di portata generale in tema di attribuzione e organizzazione delle funzioni amministrative, di contenimento della spesa e di politica sanzionatoria. L'articolo 3 consente l'attuazione con regolamento autorizzato delle direttive comprese nell'allegato C.

L'articolo 4 contempla la soppressione dell'allegato D e la pubblicazione, a titolo informativo, nella *Gazzetta Ufficiale* delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa.

L'articolo 5 conferisce una delega biennale per poter gestire una politica sanzionatoria dei comportamenti che costituiscano violazione di precetti comunitari non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in regolamenti CE, direttamente applicabili, o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali.

L'articolo 6 prevede l'autorizzazione, già contenuta in precedenti leggi comunitarie, all'emanazione di testi unici compilativi; viene però inserito il limite delle sole modifiche necessarie a garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

L'articolo 7, oltre ad attuare direttamente la direttiva 97/63/CE, prevede anche una modifica alla legge attuativa delle direttive in materia di fertilizzanti, al fine di consentire che con decreto del Ministro per le politiche agricole possano essere modificate le tolleranze applicabili ai titoli dichiarati in elementi fertilizzanti.

L'articolo 8 apporta alcune modifiche alla legge 22 maggio 1973, n. 269 (concernenti l'ammissione provvisoria di materiali forestali di propagazione controllati), necessarie per coordinarne il testo con le disposizioni del decreto legislativo 10 maggio 1982, n. 494; è inoltre chiarito il periodo massimo di commercializzazione di un clone (di pioppo) sperimentale.

L'articolo 9, modificato sulla base di un emendamento approvato dalla XII Commissione e che tiene conto delle varie proposte di modifica presentate da numerosi gruppi in XIV Commissione, è volto ad introdurre alcune modifiche al decreto legislativo n. 155 del 1997, relativo all'igiene dei prodotti alimentari, al fine di semplificare le procedure di autocontrollo per il responsabile delle industrie minori.

L'articolo 10 recepisce un emendamento approvato dalla XIII Commissione e volto ad introdurre una disciplina più completa, tenendo conto della normativa comunitaria, circa i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità. Gli articoli 11 e 12 adeguano la disciplina interna in taluni aspetti relativi all'iscrizione ad albi e ordini professionali tenendo conto della normativa sulla cittadinanza europea.

Gli articoli 13 e 14 recano criteri di delega specifici per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive in materia di piante ornamentali e sistemi di pagamento e regolamento dei titoli. È stato invece soppresso l'articolo relativo all'attuazione della direttiva in materia del mercato del gas naturale, tenendo conto di un apposito emendamento approvato dalla X Commissione e dell'orientamento del Governo favorevole a regolare tale materia in un articolo del disegno di legge collegato, approvato dal Senato ed ora all'esame della Camera. L'articolo 15, infine, detta criteri di delega specifici per l'attuazione della direttiva volta a facilitare il libero esercizio negli Stati membri della professione di avvocato.

Per quanto riguarda, in particolare il capo I, che reca disposizioni di carattere generale ed ordinamentale, e quindi di competenza diretta della Commissione politiche dell'Unione europea, ritengo utile svolgere alcune considerazioni, che riguardano anche la relazione governativa che accompagna il disegno di legge.

Partendo proprio da quest'ultima, ricordo che la legge comunitaria per il 1998 (legge 5 febbraio 1999, n. 25, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 12 febbraio 1999), ha ulteriormente modificato l'articolo 2 della legge La Pergola – che era già stato modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997) – relativamente alle modalità di redazione della relazione al disegno di legge comunitaria. In particolare, l'articolo 10 della legge comunitaria per il 1998 dispone che nell'ambito della relazione al disegno di legge comunitaria:

a) si riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) si dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa.

In proposito, desidero innanzitutto dare atto al Governo di avere ottemperato a quanto previsto dall'articolo 13 della legge comunitaria 1995-1997, presentando, come prescritto, il nuovo disegno di legge comunitaria entro il 31 gennaio: è, questo, un apprezzabile sintomo dell'attenzione del Governo nei confronti del Parlamento, e del positivo clima di collaborazione istituzionale instauratosi nella trattazione della materia comunitaria. È inoltre doveroso, da parte del relatore, sottolineare con soddisfazione che il Governo non soltanto ha ottemperato, nel predisporre la relazione, ad un precetto legislativo, ma ha anche tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge comunitaria per il 1998, non ancora entrata in vigore. Tuttavia, dato atto al Governo della sua sensibilità istituzionale, vi sono alcune osservazioni da formulare sul concreto adempimento di tali previsioni legislative.

Quanto alla lettera *a)* dell'articolo 10 della legge comunitaria 1998, il Governo dà conto nella relazione al disegno di legge in esame, del numero delle procedure di infrazione (165), dei ricorsi promossi davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee (19), e delle sentenze di condanna pronunciate dalla Corte (18). Si tratta, però, di una informazione di mero carattere quantitativo, che nulla dice sugli oggetti del contenzioso con l'Unione europea, e che quindi non consente al Parlamento di avere cognizione di quali siano le norme (eventualmente mancanti) dell'ordinamento italiano contestate dagli organi comunitari: è invece essenziale per il Parlamento – in quanto attore della trasposizione del diritto comunitario nell'ordinamento interno – conoscere nello specifico la natura, e non soltanto i numeri, del contenzioso tra Italia e Unione europea; ed in tal senso credo che debba essere interpretato lo spirito della norma in oggetto.

Rispetto a quanto previsto dalla lettera *b)* dell'articolo 10 della legge comunitaria 1998, correttamente il Governo fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa, che peraltro compaiono identicamente anche nell'allegato D al disegno di legge. Ci si chiede quale sia l'utilità di questa duplice, identica informazione. Una interpretazione della norma introdotta dalla legge comunitaria 1998 porterebbe a ritenere che l'allegato D, in quanto contenente un mero elenco di direttive attuate o da attuare in via amministrativa – e che quindi non richiedono delega o autorizzazione parlamentare – sia superfluo nel contesto dell'articolato del disegno di legge; esso infatti svolge una funzione meramente informativa, che può più utilmente essere riassorbita dalla relazione introduttiva al disegno di legge. Essendo questa interpretazione stata condivisa dalla Commissione e dal Governo, si è proceduto alle opportune modifiche dell'articolo 4 del disegno di legge sopprimendo l'allegato D.

Sempre con riferimento a quanto previsto dalla lettera *b)* dell'articolo 10 della legge comunitaria 1998, rilevo che essa dispone di fornire l'elenco anche delle direttive attuate in via amministrativa: in esse dovrebbero intendersi ricomprese le direttive attuate in via amministrativa dal Governo, a prescindere dalla legge comunitaria annuale; la relazione del Governo non contiene, però, nessuna informazione al riguardo.

Infine, relativamente a quanto disposto dalla lettera *c)* dell'articolo 10 della legge comunitaria 1998, il Governo dà conto dell'omesso inserimento, nel disegno di legge in esame, della direttiva 98/44/CE, relativa alla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, giustificandolo con la sua complessità, che la renderà oggetto di un apposito disegno di legge, già in corso di predisposizione. A parte la direttiva citata, il Governo dichiara, nella

relazione, che non è stata omessa alcuna direttiva tra quelle pubblicate in fascicoli della Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee pervenuti alla data di predisposizione del presente disegno di legge. A questo riguardo vi sono due osservazioni da fare.

Innanzitutto, risulterebbe dalla documentazione a disposizione che talune direttive, il cui recepimento è scaduto entro il 29 gennaio 1999 (data di presentazione del disegno di legge in esame) non siano state inserite nel disegno di legge, nonostante che non siano state attuate (secondo le informazioni ricavabili dalla banca dati della Presidenza del Consiglio) e che non siano nemmeno inserite in precedenti leggi comunitarie: su questo punto sarebbe necessario un chiarimento da parte del Governo. In secondo luogo, mi preme rilevare che la *ratio* della norma introdotta dalla comunitaria '98 è più ampia di quella a cui si è attenuto il Governo, al quale si chiede di dare conto dell'omesso inserimento anche delle direttive, il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa. Poiché il termine previsto per l'esercizio della delega legislativa è di un anno (articolo 1, comma 1), e poiché è verosimile supporre che il disegno di legge non entrerà in vigore prima di aprile-maggio (con previsione ottimistica), il periodo di riferimento da prendere in considerazione è quello che va fino ad aprile-maggio del 2000: il Governo dovrebbe di conseguenza dare conto delle direttive che verranno a scadenza fino a quella data, e non soltanto di quelle scadute al momento della presentazione del disegno di legge. D'altra parte, la norma – voluta dal Parlamento – risponde ad una logica ben precisa: quella di recepire nel disegno di legge comunitaria quante più direttive possibile, sia per evitare possibili ritardi nel recepimento, sia per snellire e razionalizzare il procedimento di attuazione da parte del Governo. In proposito va segnalato che il Governo, tenendo conto di questo orientamento della Commissione, ha dato la sua disponibilità a presentare in Assemblea un emendamento volto ad ampliare il numero di direttive da recepire.

Sul contenuto specifico del capo I, ricordo che, in occasione dell'esame della precedente legge comunitaria, si è svolto in Commissione un approfondito dibattito, originato dal parere espresso dal Comitato per la legislazione, su taluni aspetti dell'impianto generale della delega conferita al Governo con la legge comunitaria annuale. Dal dibattito è scaturita la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno accolto dal Governo, che impegna il Governo stesso:

ad apportare, nell'emanazione di testi unici compilativi delle disposizioni adottati in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge comunitaria, soltanto le modificazioni e le integrazioni necessarie per garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa, mantenendosi nei limiti propri del coordinamento formale;

a trasmettere alle Camere i decreti legislativi ed i regolamenti da emanare in attuazione di direttive comunitarie per il prescritto parere, soltanto dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge.

L'impegno assunto dal Governo con la Camera, e prima ancora con la Commissione, è stato rispettato; è stato di conseguenza modificato l'articolo 6 – che disciplina l'emanazione dei testi unici compilativi – ed il comma 3 dell'articolo 1, il quale dispone la trasmissione alle Camere, per il parere, degli schemi di decreto legislativo.

In conclusione, richiamo l'attenzione sulla snellezza del disegno di legge in esame, cioè sull'esiguo numero di direttive in esso contenute. Ciò sta a testimoniare – a prescindere dai già richiamati problemi relativi all'attuazione – che con il presente disegno di legge siamo di fronte ad una svolta importante: è infatti la prima volta che in un disegno di legge comunitaria sono contenute direttive, il cui termine di attuazione è per la maggior parte di esse non ancora scaduto. Ciò significa che il Parlamento è ormai in linea coi tempi di

recepimento, e che potrà condurre un esame nello stesso tempo più approfondito e più sollecito delle norme sottoposte alla sua approvazione.

Io credo che questo sia di fondamentale importanza per il lavoro delle Commissioni e in particolare della XIV Commissione. Infatti un impegno più « leggero » sulla legge comunitaria, e quindi sul provvedimento-cardine della partecipazione del Parlamento alla fase discendente di applicazione del diritto comunitario, significa anche poter seguire con maggiore attenzione ed impegno la fase ascendente di formazione del diritto comunitario.

La XIV Commissione potrà moltiplicare i suoi interventi, nella misura e nei modi in cui le è consentito, nella definizione delle norme comunitarie, al momento della loro scrittura: e questo, secondo quanto più volte unanimemente sottolineato in Commissione, è essenziale ai fini di una legittima difesa delle specificità nazionali nelle sedi comunitarie. In questo contesto, appare significativo il fatto che quest'anno, per la prima volta, siano discusse contemporaneamente, anche in Commissione, sia la legge comunitaria sia la relazione semestrale, e che congiuntamente esse siano sottoposte all'esame e all'approvazione dell'Assemblea: questo anticipo « di fatto » della sessione comunitaria servirà certamente a richiamare l'attenzione sulla necessità di una « pesante » partecipazione della Camera dei deputati al processo decisionale comunitario.

Per tutto questo mi auguro che il disegno di legge in esame possa essere sollecitamente approvato: esso infatti aiuterà l'Italia a recuperare i ritardi pregressi nel recepimento delle norme comunitarie, gettando così un ponte per una più qualificata partecipazione del nostro Paese, e soprattutto del Parlamento, alla formazione delle decisioni comunitarie.

BOVA, *Relatore.*

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5619;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione politiche dell'Unione europea l'opportunità di sopprimere l'allegato D (essendo le direttive oggetto di attuazione amministrativa già indicate nella relazione di accompagnamento) ovvero, in via subordinata, di specificare, mediante una novella all'articolo 4 della legge n. 86 del 1989, che – fermo restando l'obbligo di fornire l'elenco delle direttive attuate o da attuare con atto amministrativo nella relazione di accompagnamento ai disegni di legge comunitaria – l'elenco in oggetto è allegato al solo testo delle leggi comunitarie in vigore;

all'articolo 5, valuti la Commissione politiche dell'Unione europea l'opportunità di sopprimere tale disposizione ovvero, in alternativa, di riformularla nel senso di prevedere una delega al Governo per l'emanazione di disposizioni recanti misure di carattere sanzionatorio, senza fare specifico riferimento alle sanzioni penali.

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 »;

auspicato il ricorso alla sanzione penale quale strumento di natura eccezionale e residuale (rispetto ad altri strumenti di prevenzione e repressione delle condotte illecite) da applicare solamente

qualora gli altri tipi di sanzione non siano sufficienti ad esplicare la propria funzione e comunque da inserire all'interno del codice penale;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, sia precisato che la previsione di sanzioni penali sia limitata solo in casi eccezionali in cui la sanzione amministrativa non sia in alcun modo idonea ad assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi;

all'articolo 2, comma 2, si esprime perplessità in merito alla previsione di porre oneri relativi ai controlli a carico del soggetto controllato, anche quando non sia riscontrata alcuna irregolarità.

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge comunitaria per il 1999;

per quanto riguarda i profili di merito,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere gli articoli 11 e 12, allo scopo di inserire in separati progetti di legge all'esame delle Camere le disposizioni in essi contenute. Infatti, l'articolo 11 riguarda una direttiva i cui tempi di attuazione sembrano richiedere l'inserimento delle relative disposizioni nell'ambito di un progetto di legge il cui *iter* parlamentare possa presumibilmente rivelarsi più rapido rispetto a quello del provvedimento in esame, come il provvedimento collegato « fuori sessione » in materia di lavoro attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato, e l'articolo 12 contiene disposizioni già contenute all'interno del medesimo provvedimento collegato « fuori sessione »;

per quanto riguarda i profili finanziari,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5619, legge comunitaria 1999,

rilevato che anche per il 1999 la legge comunitaria:

a) prevede che alle direttive comunitarie in scadenza sia data attuazione soprattutto da parte del Governo, per mezzo di deleghe legislative, di regolamento autorizzato o di ordinaria potestà regolamentare;

b) raggruppa le direttive da trasporre in base alla natura degli strumenti attuativi e non della materia che ne forma oggetto;

c) conseguentemente, formula criteri di delega e indirizzi regolamentari del tutto generici e indifferenziati secondo l'oggetto delle direttive;

rilevato ancora che:

a) la legge comunitaria 1999 non include, tra quelle da trasporre, ben 11 direttive il cui termine di trasposizione è già scaduto e 26 ulteriori direttive il cui termine di trasposizione scade al più tardi nel 2000, tra le quali è compresa la direttiva 98/78/CE, sulla vigilanza supplementare alle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo;

b) un numero consistente di direttive incluse nella legge comunitaria 1995-1997, e persino nella legge comunitaria 1994, non ha ancora ricevuto compiuta trasposizione;

c) non è stato dato alcun seguito concreto alle disposizioni dell'articolo 14 della legge comunitaria 1995-1997 che vincola il Governo ad ottenere l'indirizzo parlamentare fin dall'inizio della cosiddetta « fase ascendente » del processo di formazione degli atti comunitari;

d) che tale omissione, per quel che riguarda le materie oggetto di competenza della Commissione, è particolarmente grave, visto che tra gli atti in formazione sono compresi quelli afferenti al cosiddetto « codice di condotta » in materia fiscale che riguardano taluni aspetti dell'imposizione diretta nonché la riforma dell'IVA;

e) che tali circostanze evidenziano la necessità di avviare un'ulteriore riflessione, al fine di verificare se il meccanismo della legge comunitaria sia realmente il meccanismo più appropriato per assicurare una partecipazione italiana al processo di integrazione europea che sia al contempo efficiente, tempestiva e rispettosa degli equilibri istituzionali imposti dalla Costituzione Italiana;

rilevato infine che, con riguardo ad alcuni specifici contenuti, per le direttive da trasporre incluse nella legge comunitaria e che rientrano nelle competenze della Commissione occorre precisare le modalità traspositive al fine di:

a) esplicitare la volontà di avvalersi dell'opzione prevista all'articolo 4 della direttiva 98/26/CE;

b) nella medesima direttiva, chiarire che la disciplina si applica anche ai soggetti che partecipano indirettamente ad un sistema di pagamento;

c) garantire che in sede di trasposizione delle direttive 98/31/CE e, soprattutto, 98/32/CE, sia rispettata l'indipendenza della Banca d'Italia, affidando a tale Istituto il compito di operare, in piena autonomia, le scelte consentite dalla direttiva e che ricadono nell'ambito delle prerogative della Banca;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le condizioni risultanti al terzo paragrafo delle premesse;

con la seguente condizione:

la Commissione partecipi, almeno in sede consultiva, alla trasposizione della direttiva 98/43/CE;

e con le osservazioni di cui al primo ed al secondo paragrafo delle premesse.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA VI COMMISSIONE

ARTICOLO 11.

Al comma 1, dopo le parole: « direttiva 1998/26/CE » *inserire le seguenti:* « , con riferimento alla quale il Governo dovrà avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4 della direttiva medesima ».

Al comma 1, lettera a), *dopo la parola:* « partecipante » *inserire le seguenti:* « diretto o indiretto ».

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5619 « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 »,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5619 recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999;

esaminati gli aspetti di più specifica competenza della Commissione ed in particolare la direttiva 98/76/CE, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, la direttiva 98/35/CE, in materia di requisiti minimi di formazione delle professioni marittime nonché la direttiva 98/55/CE, in materia di condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escano e che trasportino merci particolari o inquinanti;

considerato che della direttiva 98/55/CE è previsto il recepimento nell'allegato *d)* della legge comunitaria 1998 (legge 5 febbraio 1999, n. 25);

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

a) che sia valutata l'opportunità di sopprimere dall'allegato *d)* la direttiva 98/55/CE, già recepita con la legge 5 febbraio 1999, n. 25.

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5619 per le parti di propria competenza;

considerato:

che il recepimento della direttiva 98/30/CE, relativa al mercato del gas, di cui all'articolo 12 del testo in esame, è previsto anche dall'articolo 34 del disegno di legge S. 3593-A, attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato;

che il rappresentante del Governo ha prospettato l'esigenza che la norma resti collocata in quel provvedimento;

che la materia del mercato del gas deve essere oggetto di specifico approfondimento da parte della Commissione di merito;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con il seguente emendamento da essa approvato:

Sopprimere l'articolo 12.

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5619, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 »,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato il disegno di legge comunitaria 1999 (C. 5619) per la parte di propria competenza;

ritenuto in particolare che l'articolo 9, che modifica il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, consentendo che i controlli analitici dei prodotti alimentari, ove necessari, possano essere affidati anche a laboratori esterni, iscritti in appositi elenchi, sia condivisibile e costituisca una ulteriore garanzia per i cittadini;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

sottolineando la necessità che sia stabilito un termine per l'emanazione del decreto di cui all'articolo 3-*bis*, comma 5, del decreto legislativo

n. 155 del 1997 e che lo stesso decreto disciplini altresì le modalità dei sopralluoghi previsti dal comma 7 del medesimo articolo.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XII COMMISSIONE

ARTICOLO 9.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-*bis*. – *(Semplificazione delle procedure di autocontrollo per il responsabile delle industrie minori)*. – *1.* Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano, con proprio provvedimento, le industrie alimentari con meno di 5 dipendenti che, per dimensioni o caratteristiche di altra natura, possono sostituire la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 3 con l'invio agli uffici delle competenti ASL di una denuncia dell'attività esercitata in cui siano indicate sinteticamente le sole fasi ritenute critiche per la sicurezza degli alimenti ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il provvedimento di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al capoverso 5, aggiungere in fine le parole: e sono disciplinate le modalità dei sopralluoghi di cui al comma 7.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge comunitaria 1999;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

a condizione che vengano recepiti gli emendamenti approvati dalla Commissione, trasmessi in allegato, affidando alla Commissione Po-

litiche dell'Unione europea la valutazione delle questioni attinenti al necessario coordinamento tra gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 8, che presentano in parte contenuti analoghi.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XIII COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

Al comma 1, all'allegato A richiamato, sopprimere le parole: 98/58/CE: direttiva del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Conseguentemente, al medesimo comma, all'allegato B, aggiungere le parole: 98/58/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

ARTICOLO 8.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ARTICOLO 8-*bis*.

(Integrazioni all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128).

1. I soggetti indicati al comma 7 dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, svolgono attività di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, di vigilanza sulla relativa utilizzazione, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette. Gli stessi soggetti svolgono le funzioni predette su incarico dell'autorità nazionale competente ai sensi delle specifiche legge preesistenti. Negli altri casi le funzioni medesime sono svolte su incarico del Ministero per le politiche agricole, di concerto, nel caso di prodotti agroindustriali, con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le attività di tutela e di vigilanza sono svolte in Italia e all'estero nei confronti di chiunque faccia uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette e di chiunque ponga in essere abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni e comportamenti in ogni caso vietati dalla legge e dai rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

2. I segni distintivi dei prodotti a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano, ai fini dei vigenti ordinamenti nazionali ed internazionali, i prodotti a DOP e a IGP, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati

come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP e IGP, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, da tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse, nel rispetto di quanto previsto al comma 3.

3. I costi derivanti dallo svolgimento delle attività di tutela e di vigilanza di cui al comma 1 e dallo svolgimento delle attività riferibili alla promozione delle DOP e delle IGP sono sostenuti da tutti i produttori secondo apposito decreto emanato dal Ministero per le politiche agricole entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; gli stessi costi sono sostenuti da tutti i produttori che accedono al sistema di utilizzazione delle DOP e IGP, secondo parametri tariffari obiettivi approvati dalla competente autorità nazionale entro trenta giorni dalla loro proposizione da parte dei soggetti incaricati di cui al comma 1.

4. Nello svolgimento della loro attività i soggetti che assolvono le funzioni di cui al comma 1 possono:

a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

b) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico e di sistema finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto;

c) adottare delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Per svolgere le attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e alla presente lettera i soggetti devono rispondere ai requisiti previsti nel decreto di cui al comma 5 ed essere specificamente incaricati dal Ministero per le politiche agricole.

5. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di rappresentatività, anche con riferimento alle componenti di filiera, e ai criteri di conformità allo svolgimento delle attività di cui al comma 4.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ARTICOLO 8-*bis*.

(Modifica dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128).

1. L'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:

ARTICOLO 53.

(Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità).

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 e all'articolo 14 del

regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro per le politiche agricole, previo parere espresso dalle regioni e province autonome nel cui territorio ricadono le produzioni interessate al controllo.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:

a) conformità alla norma europea EN 45011 del 23 giugno 1989;

b) disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;

c) adeguatezza delle relative procedure.

3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.

4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:

a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;

b) violazione della normativa comunitaria in materia;

c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.

5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero per le politiche agricole si avvale delle strutture del Ministero e degli enti vigilati.

6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole.

7. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole un albo per gli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato « Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (S.T.G.) ».

8. La scelta dell'organismo privato è effettuata tra quelli iscritti all'Albo di cui al comma 7:

a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92;

b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di

controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta è presentata dai soggetti proponenti le registrazioni.

9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'Albo.

10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.

11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CFE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi dei predetti regolamenti è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate.

12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro trenta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 4.

14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.

15. Quando l'area geografica di produzione di una DOP o di una IGP sia interamente compresa nel territorio di una singola regione a statuto speciale o di una provincia autonoma, la regione a statuto speciale o la provincia autonoma provvedono ad emanare le norme per l'attuazione dell'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.

16. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Essi sono riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole purché rispondano ai parametri di rappresentatività fissati dal decreto di cui al successivo comma 18. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) avanzano proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

c) possono adottare delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;

d) effettuano l'apposizione di marchi registrati o di contrassegni costitutivi della DOP, IGP, o attestazione di specificità, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati dall'organismo privato autorizzato ai sensi del presente articolo. I criteri per l'effettuazione della marchiatura, i relativi costi nonché la partecipazione finanziaria alle azioni di tutela, difesa e promozione delle denominazioni, per i produttori aderenti e non aderenti ai consorzi, sono stabiliti con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentite le regioni e province autonome;

e) svolgono le funzioni di vigilanza onde assicurare la tutela e la salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità, da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai Consorzi, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666 e prestino giuramento innanzi al pretore. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.

17. Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui al comma 16, costituiti per la tutela e la promozione delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità relative ai prodotti alimentari, deve essere assicurata una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alla filiera.

18. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di rappresentatività, ai criteri per lo svolgimento delle attività di collaborazione nelle funzioni di vigilanza di cui al comma 16 e al funzionamento dei consorzi nonché le disposizioni per l'adeguamento, ove necessario, dei consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

19. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla suddetta data alle disposizioni emanate ai sensi della presente disposizione.

ARTICOLO 9.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-*bis*. Le produzioni tradizionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, non sono soggette agli adempimenti previsti dal presente articolo ».

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

« ART. 9-*bis. (Modifiche alla legge 27 gennaio 1968, n. 35, concernente norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio d'oliva e dell'olio di semi).* – 1. L'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, concernente norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi, è sostituito dai seguenti:

« L'olio ottenuto dall'estrazione a mezzo solvente o dalla pressione meccanica di semi oleosi e successivamente sottoposto a processo di rettificazione altrimenti detto di raffinazione è denominato "olio di semi".

L'olio ottenuto dalla sola pressione meccanica di semi oleosi è denominato "olio di semi di pressione" od "olio di semi di spremitura".

Con successivo decreto del Ministro della sanità saranno stabilite le caratteristiche chimico-fisiche e igienico-sanitarie e le tecniche di lavorazione che debbono presentare gli oli di semi di pressione per poter essere commercializzati ».

2. L'articolo 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, è abrogato.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5619, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 »;

sottolineata l'opportunità di introdurre elementi di rafforzamento e di verifica del grado di partecipazione delle regioni alle fasi ascendente e discendente del processo normativo comunitario,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

a condizione che sia abrogato l'articolo 12 della legge n. 25 del 1999 (legge comunitaria 1998);

e con le seguenti osservazioni:

a) al fine di verificare l'effettiva partecipazione delle regioni alla fase ascendente del processo normativo comunitario si ritiene opportuno che nella relazione semestrale al Parlamento di cui all'articolo 7 della legge n. 86 del 1989 il Governo fornisca i dati relativi all'esercizio da parte delle regioni della facoltà – prevista dall'articolo 14, 2° comma, 2° periodo della legge n. 128 del 1998 – di inviare osservazioni sui progetti di atti normativi comunitari;

b) al fine di verificare l'effettiva partecipazione delle regioni alla fase discendente del processo normativo comunitario si ritiene necessario che nella relazione introduttiva del disegno di legge comunitaria (articolo 2, 3° comma, della legge n. 86 del 1989) si dia conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie con l'indicazione dei dati previsti dall'articolo 9, comma 2-*bis* della legge n. 86 del 1989;

c) con riferimento all'articolo 2, 1° comma, lettera *g)*, si ribadisce il giudizio negativo – già espresso in sede di esame della legge comunitaria 1995-1997 – in ordine alla fungibilità ivi stabilita tra fonti diverse (legge comunitaria e legge delegata) in ordine all'individuazione dei princìpi non derogabili con legge regionale.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, **dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge,** alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

4. *Identico.*

ART. 2.

(Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa).

1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto: la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare

ART. 2.

(Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa).

Identico.

gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle

direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria.

ART. 3.

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a princìpi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere *b), e), f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 2.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C.

3. Ove le direttive cui i regolamenti di cui al comma 1 danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti

ART. 3.

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).

Identico.

stessi, per le fattispecie individuate dalle direttive medesime, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai princìpi stabiliti in materia dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2.

ART. 4.

(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa).

1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86, ovvero mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, o mediante atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

ART. 4.

(Pubblicazione per l'attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa).

1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e successive modificazioni, è aggiunto in fine, il seguente comma:

« 3-*quater*. Al fine di agevolare la conoscenza delle direttive delle Comunità europee attuate o da attuare in via amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone l'elenco di tali direttive per la pubblicazione, a titolo informativo, nella *Gazzetta Ufficiale*, unitamente alla legge comunitaria annuale ».

ART. 5.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

Identico.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

ART. 6.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie con le sole integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.

ART. 6.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie con le sole integrazioni e modificazioni necessarie **a garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.**

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

ART. 7.

(Attuazione della direttiva 97/63/CE e modifiche alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in materia di fertilizzanti).

1. Nella legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modificazioni, le parole: « concimi CEE » e « concime CEE », ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « concimi CE » e « concime CE ».

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

ART. 7.

(Attuazione della direttiva 97/63/CE e modifiche alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in materia di fertilizzanti).

Identico.

2. L'articolo 8, comma 1, secondo periodo, della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, è sostituito dal seguente: « Alle modifiche dell'allegato 1 A e dell'allegato 3, limitatamente a quanto attiene alle tolleranze applicabili ai titoli dichiarati in elementi fertilizzanti per i vari tipi di concime elencati nell'allegato 1 A, si provvede con decreto del Ministro per le politiche agricole ».

ART. 8.

(Ammissione provvisoria di materiali forestali di propagazione controllati ai sensi della direttiva 66/404/CEE, modificata dalla direttiva 75/445/CEE).

1. All'articolo 7, primo comma, della legge 22 maggio 1973, n. 269, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), la lettera *a)* è abrogata;

b) al numero 4), le parole: « dagli articoli 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 7-*bis* ».

2. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 22 maggio 1973, n. 269, come modificato dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, è sostituito dal seguente:

« Per un periodo di durata non superiore a dieci anni, qualora dai risultati delle prove comparative si possa desumere che determinati materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, i requisiti richiesti per l'ammissione di cui agli articoli 7-*bis* e 7-*ter*, tali materiali potranno essere usati come base per la produzione di materiale di propagazione controllato ».

ART. 8.

(Ammissione provvisoria di materiali forestali di propagazione controllati ai sensi della direttiva 66/404/CEE, modificata dalla direttiva 75/445/CEE).

Identico.

ART. 9.	ART. 9.
(Modificazioni al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente l'igiene dei prodotti alimentari).	*(Modificazioni al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente l'igiene dei prodotti alimentari).*
1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è inserito il seguente:	1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, **sono inseriti i seguenti:**
	« ART. 3-*bis*. - *(Semplificazione delle procedure di autocontrollo per il responsabile delle industrie minori)*. — *1.* Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, con proprio provvedimento, le industrie alimentari con meno di cinque addetti che, per dimensioni o caratteristiche di altra natura, possono sostituire la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 3 con l'invio agli uffici delle competenti aziende unità sanitarie locali di una denuncia dell'attività esercitata in cui siano indicate sinteticamente le sole fasi ritenute critiche per la sicurezza degli alimenti.
« ART. 3-*bis*. *(Procedura per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari)*. — *1.* Ove, nell'ambito della procedura dell'autocontrollo di cui all'articolo 3, si renda necessario effettuare controlli analitici dei prodotti, questi possono essere affidati anche a laboratori esterni, iscritti in elenchi predisposti dalle regioni e province autonome. Copia degli elenchi è inviata al Ministero della sanità.	ART. 3-***ter***. *(Procedura per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari)*. — *1. Identico.*
2. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, il responsabile del laboratorio presenta istanza alla regione o provincia autonoma, diretta a dimostrare di essere in grado di svolgere controlli analitici idonei a garantire che le attività di cui al presente decreto siano effettuate in modo igienico.	*2. Identico.*
3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere corredata della indicazione sulla idoneità delle strutture, della dotazione strumentale e del personale, nonché di copia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità locale ai fini dell'esercizio del laboratorio.	*3. Identico.*

4. I laboratori esterni di cui al comma 1 devono essere conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN45001 ed alle procedure operative *standard* previste ai punti 1 e 8 dell'allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.

5. Con decreto del Ministro della sanità sono fissati i requisiti minimi ed i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di cui al comma 1, nonché di quelli disciplinati da norme specifiche che effettuano analisi al fini dell'autocontrollo.

6. Le spese derivanti dalla procedura di riconoscimento dei laboratori non pubblici sono a carico dei titolari dei medesimi secondo tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

7. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 115, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero della sanità può effettuare sopralluoghi presso i laboratori diretti a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5 ».

4. Identico.

5. Con decreto del Ministro della sanità sono fissati i requisiti minimi ed i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di cui al comma 1, nonché di quelli disciplinati da norme specifiche che effettuano analisi al fini dell'autocontrollo **e sono disciplinate le modalità dei sopralluoghi di cui al comma 7.**

6. Identico.

7. Identico ».

2. Il provvedimento delle regioni e delle province autonome di cui al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

(Modifica dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128).

1. L'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:

« ART. 53. *(Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità). – 1.* In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento

(CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro per le politiche agricole, previo parere espresso dalle regioni e dalle province autonome nel cui territorio ricadono le produzioni interessate al controllo.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:

***a)* conformità alla norma europea EN 45011 del 23 giugno 1989;**

***b)* disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;**

***c)* adeguatezza delle relative procedure.**

3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.

4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:

***a)* perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;**

***b)* violazione della normativa comunitaria in materia;**

***c)* mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.**

5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero per le politiche agricole si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati.

6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole.

7. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole un albo degli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato "Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)".

8. La scelta dell'organismo privato è effettuata tra quelli iscritti all'Albo di cui al comma 7:

a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92;

b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta è presentata dai soggetti proponenti le registrazioni.

9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui

al comma 2 e devono essere iscritti all'Albo.

10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.

11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi dei predetti regolamenti è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate.

12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro trenta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 4.

14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.

15. Quando l'area geografica di produzione di una DOP o di una IGP sia interamente compresa nel territorio di una singola regione a statuto speciale o di una provincia autonoma, la regione a statuto speciale o la provincia autonoma provvedono ad emanare le norme per l'attuazione dell'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.

16. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Essi sono riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole

purché rispondano ai parametri di rappresentatività fissati dal decreto di cui al comma 18. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) **avanzano proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;**

b) **possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;**

c) **possono adottare delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;**

d) **effettuano l'apposizione di marchi registrati o di contrassegni costitutivi della DOP, della IGP o della attestazione di specificità, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati dall'organismo privato autorizzato ai sensi del presente articolo. I criteri per l'effettuazione della marchiatura, i relativi costi nonché la partecipazione finanziaria alle azioni di tutela, difesa e promozione delle denominazioni, per i produttori aderenti e non aderenti ai consorzi, sono stabiliti con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentite le regioni e le province autonome;**

e) **svolgono le funzioni di vigilanza al fine di assicurare la tutela e la salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi**

possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al pretore. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.

17. Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui al comma 16, costituiti per la tutela e la promozione delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità relative ai prodotti alimentari, deve essere assicurata una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alla filiera.

18. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di rappresentatività, ai criteri per lo svolgimento delle attività di collaborazione nelle funzioni di vigilanza di cui al comma 16, lettera *e)*, e al funzionamento dei consorzi nonché le disposizioni per l'adeguamento, ove necessario, dei consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

19. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla suddetta data alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo ».

ART. 11.

(Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409).

1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica del Titolo IV, le parole: « cittadini italiani » sono sostituite dalle seguenti: « iscritti all'Ordine professionale »;

b) all'articolo 15, comma 1, la parola: « italiani » è sostituita dalle seguenti: « di Paesi membri dell'Unione europea ».

	ART. 12. *(Norme in materia di domicilio professionale).* **1. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza.**
ART. 10. *(Piante ornamentali: criteri di delega).* 1. L'attuazione della direttiva 98/56/CE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: *a)* individuare le autorità responsabili per le prestazioni concernenti la qualità; *b)* individuare organismi abilitati responsabili della conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe; *c)* prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla direttiva stessa ed applicare le relative misure sanzionatorie; *d)* prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di moltiplicazione o di piante ornamentali siano abilitati a garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.	ART. 13. *(Piante ornamentali: criteri di delega).* *Identico.*
ART. 11. *(Sistemi di pagamento e di regolamento titoli: criteri di delega).* 1. L'attuazione della direttiva 98/26/CE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: *a)* riduzione delle turbative al funzionamento dei sistemi di pagamento e di	ART. 14. *(Sistemi di pagamento e di regolamento titoli: criteri di delega).* 1. L'attuazione della direttiva 98/26/CE, **con riferimento alla quale il Governo dovrà avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4 della direttiva medesima,** sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: *a) identica;*

quelli di regolamento titoli, derivanti dalle procedure concorsuali o dalla sospensione dei pagamenti cui sia sottoposto un partecipante a tali sistemi;

b) estensione della disciplina anche ai sistemi transfrontalieri operanti nell'ambito dell'Unione europea;

b) identica;

c) irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, nei limiti previsti dalla direttiva;

c) identica;

d) previsione che le garanzie da chiunque fornite per assicurare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione ad un sistema ovvero fornite alla Banca d'Italia, alle altre banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e alla Banca centrale europea, non siano pregiudicate da una procedura concorsuale o dalla sospensione dei pagamenti nei confronti del partecipante o della controparte della Banca d'Italia, delle altre banche centrali nazionali e della Banca centrale europea e che dette garanzie possano essere realizzate al fine di soddisfare tali obbligazioni;

d) identica;

e) previsione dell'immediata comunicazione ai sistemi, alla Banca d'Italia e agli altri Stati membri dell'Unione europea della sottoposizione ad una procedura concorsuale o della sospensione dei pagamenti di un partecipante ad un sistema;

e) identica;

f) previsione dell'indicazione dell'ora in cui il provvedimento che dispone l'assoggettamento ad una procedura concorsuale o la sospensione dei pagamenti è stato emesso e che rispetto a tale momento il provvedimento non produce effetti retroattivi;

f) identica;

g) coordinamento della disciplina di attuazione della direttiva, per il perseguimento delle finalità della stessa, con gli istituti previsti dall'ordinamento interno in materia di cessioni d'azienda, di attività e passività e di continuazione dell'esercizio dell'impresa.

g) identica.

ART. 12.

(Norme per il mercato del gas naturale).

1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas naturale, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema nazionale del gas, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) **prevedere che l'apertura del mercato del gas naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel rispetto dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i relativi obblighi, l'universalità, la qualità e la sicurezza del medesimo, l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi;**

b) **prevedere che in considerazione del crescente ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore grado di interconnessione al sistema europeo del gas, le opere infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359;**

c) **eliminare ogni disparità normativa tra i diversi operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui siano previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o altra approvazione per costruire o gestire impianti o infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e trattamenti non discriminatori alle imprese;**

d) **prevedere misure affinché nei piani e nei programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e di stoccaggio di gas sia salvaguardata la sicurezza degli approvvigionamenti, promossa la realizzazione di nuove infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e favo-**

Soppresso.

rito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo razionale delle infrastrutture esistenti;

e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del mercato, società separate, e in ogni caso tengano nella loro contabilità interna conti separati per le attività di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e conti consolidati per le attività non rientranti nel settore del gas, al fine di evitare discriminazioni o distorsioni della concorrenza;

f) garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per l'accesso al sistema del gas;

g) stabilire misure affinché l'apertura del mercato nazionale del gas avvenga nel quadro dell'integrazione europea dei mercati, sia per quanto riguarda la definizione dei criteri per i clienti idonei su base di consumo per località, sia per facilitare la transizione del settore italiano del gas ai nuovi assetti europei, tenuto conto anche di contratti di approvvigionamento già stipulati all'atto della entrata in vigore della direttiva 98/30/CE, sia per assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni di reciprocità con gli altri Stati membri dell'Unione europea, uguali condizioni di competizione sul mercato europeo del gas.

ART. 15.

(Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato).

1. Al fine di facilitare l'attuazione dei principi del diritto comunitario in tema di libera circolazione dei servizi professionali all'interno del territorio dell'Unione europea e in tema di diritto allo stabilimento dei professionisti cittadini di Stati membri dell'Unione europea in ogni Stato membro dell'Unione nonché al fine di garantire la tutela del pubblico degli utenti e il buon funzionamento della

giustizia, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di esercizio in Italia della professione di avvocato ai principi e alle prescrizioni della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.

2. L'attuazione della direttiva 98/5/CE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) **garantire l'informazione del pubblico, per ciò che concerne la qualificazione e la collocazione professionale degli avvocati che esercitano in Italia l'attività con il proprio titolo di origine, prevedendo che l'attestato previsto dall'articolo 3, comma 2, della direttiva non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione ai fini dell'iscrizione; che sia menzionata, relativamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della direttiva, l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro di origine; che siano indicati, in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, della direttiva, la forma giuridica dello studio collettivo nello Stato membro di origine e i nominativi dei suoi membri che operano in Italia;**

b) **prevedere, ai fini del buon funzionamento della giustizia, le condizioni che consentono agli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine l'accesso alle giurisdizioni superiori in armonia con le disposizioni vigenti;**

c) **tutelare la migliore esplicazione possibile del diritto alla difesa prevedendo che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine agiscano di intesa con avvocati stabiliti in Italia per ciò che concerne la rappresentanza e la difesa dei clienti in giudizio, stabilendo le forme in cui l'intesa deve realizzarsi in armonia con i principi del diritto comunitario;**

d) **stabilire, al fine di assicurare una razionale tutela del pubblico e di garan-**

tire eque condizioni concorrenziali fra i professionisti, che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine possano essere soggetti all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità professionale ed eventualmente all'obbligo di affiliarsi a un fondo di garanzia professionale, secondo la normativa che disciplina le attività professionali esercitate in Italia e con i limiti previsti dall'articolo 6, comma 3, della direttiva;

e) **definire, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11 della direttiva, quali siano le norme a tutela dei clienti e dei terzi che regolano le forme e le modalità di esercizio in comune dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio. In particolare l'esercizio in comune di tali attività non potrà in nessun caso vanificare la personalità della prestazione, il diritto del cliente a scegliere il proprio difensore, la responsabilità personale dell'avvocato e la sua piena indipendenza, la soggezione della società professionale a un concorrente regime di responsabilità e ai principi di deontologia generali propri delle professioni intellettuali e specifici della professione di avvocato;**

f) **prevedere, conseguentemente, che qualsiasi disposizione di uno Stato membro dell'Unione europea, relativa alla costituzione e alla attività di uno studio collettivo destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, non sarà applicabile, per quanto previsto dall'articolo 11, punto 1), della direttiva, se in contrasto con i principi generali indicati dalla lettera *e)*;**

g) **prevedere inoltre che, in base a quanto previsto dall'articolo 11, punto 5), ultima parte, della direttiva, sia preclusa l'apertura in Italia di filiali o agenzie di qualsiasi studio collettivo, destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, costituito in base a norme contrastanti con i principi generali indicati dalla lettera *e)*.**

ART. 16.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, di attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento).

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **la lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 1 è soppressa;**

b) **all'articolo 7, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il personale che esegue le operazioni relative allo stordimento deve essere in possesso di un adeguato grado di qualificazione attestato dalla azienda unità sanitaria locale competente anche attraverso appositi corsi di formazione »;**

c) **al comma 2 dell'articolo 9 la parola « bovina, » è soppressa.**

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)

98/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

98/43/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.

98/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

98/49/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea.

98/50/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

98/52/CE: direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativa all'estensione della direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

98/56/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

98/58/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

98/63/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

98/76/CE: direttiva del Consiglio, del 1° ottobre 1998 che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Soppressa.

Identica.

Identica.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

98/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e dei Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica.

98/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.

98/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.

98/30/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

98/31/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

98/32/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica, per quanto riguarda in particolare le ipoteche, la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.

98/33/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

98/59/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

98/58/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Identica.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

ALLEGATO C

(Articolo 3)

98/35/CE: direttiva del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO C

(Articolo 3)

Identica.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

ALLEGATO D

(Articolo 4)

98/37/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

98/47/CE: direttiva della Commissione, del 25 giugno 1998, recante iscrizione di una sostanza attiva (azossistrobina) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

98/53/CE: direttiva della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari.

98/54/CE: direttiva della Commissione, del 16 luglio 1998, recante modifica delle direttive 71/250/CEE, 72/199/CEE, 73/46/CEE e che abroga la direttiva 75/84/CEE.

98/55/CE: direttiva del Consiglio, del 17 luglio 1998, che modifica la direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

98/57/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi.

98/62/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, recante l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

98/64/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione degli amminoacidi, delle materie grasse grezze e dell'olaquindox negli alimenti per animali e che modifica la direttiva 71/393/CEE.

98/65/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 82/130/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose.

98/66/CE: direttiva della Commissione, del 4 settembre 1998, che modifica la direttiva 95/31/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Soppresso.

(segue: testo del disegno di legge n. 5619)

98/68/CE: direttiva della Commissione, del 10 settembre 1998, che stabilisce il modello di documento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/53/CE del Consiglio nonché talune modalità relative ai controlli, all'entrata nella Comunità, di alimenti per animali provenienti da paesi terzi.

(segue: testo della Commissione)

DDL13-5619A
Lire 1900